

# COMUNE DI PIETRAFITTA

Provincia di Cosenza

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

Data: 09.04.2019

**OGGETTO:** Approvazione regolamento per l'istituzione e la gestione telematica dell'elenco degli operatori

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove, del mese di aprile, alle ore 19,30, nella sala delle adunanze, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	MUTO Antonio	X		7	LANZILLOTTA Nicola	X	
2	DE LUCA Mirko	X		8	TIGNANELLI Gianluca	X	
3	LOPES Simone	X		9	SCARCELLI Tullio	X	
4	DI PONTI Antonio	X		10	DE RENZO Filomena	X	
5	BIAFORE Maria	X		11	GIORGI Joan Ivonne Joice Ida		X
6	BIAFORE Raffaele Francesco	x					
Assegnati n. 11		In carica n. 11		Presenti n. 10		Assenti n.01	

Assume la Presidenza, il Rag. Muto Antonio, constatato il numero legale degli intervenuti, alle ore 19,30 dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla riunione, il Segretario comunale, dott.ssa Caterina Belcastro.

La seduta è pubblica.

\*\*\*\*\*

IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'articolo 22 della Direttiva 2014/24/EU con il quale si stabilisce che gli stati membri devono provvedere affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alle pubbliche amministrazioni siano eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici con caratteristiche non discriminatorio e senza limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione;

**Considerato:**

**che** la medesima direttiva all'art. 90 comma 2 fissa quale termine ultimo per il recepimento il 18 ottobre 2018;

**che** con l'art 40 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) nel recepire la predetta direttiva, stabilisce che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice dei contratti svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

**che** con l'art 52 del medesimo Decreto Legislativo, stabilisce l'obbligo di utilizzo delle comunicazioni elettroniche nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e vengono inoltre descritte le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere. Il comma 5 del medesimo art. 52, anche se indirettamente, chiarisce anche, che non può intendersi come comunicazioni per la fase di presentazione delle offerte, l'invio mediante posta elettronica certificata;

**che** in questo contesto normativo, tutte le amministrazioni pubbliche, a partire dal 18 ottobre 2018, sono obbligate ad utilizzare esclusivamente mezzi telematici nelle comunicazioni con gli operatori economici, salvo adeguata motivazione di deroga nell'utilizzo;

**che** per un corretto funzionamento della Centrale Unica di Committenza, l'unico modo per garantire il rispetto della norma nonché l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento è quello di utilizzare delle piattaforme elettroniche di negoziazione.

**Atteso inoltre:**

**che** per quel che attiene le procedure negoziate sotto-soglia comunitaria, l'estrema diffusione del mercato elettronico di Consip (beni e servizi e, di recente, anche manutenzione lavori) consente eventualmente alle stazioni appaltanti di gestire già lo scambio di comunicazioni in modalità elettroniche con i fornitori durante la procedura di affidamento.

**che** invece per le procedure ordinarie e per tutto quello che non può passare attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, le stazioni appaltanti, saranno obbligate a:

- dotarsi di una propria piattaforma di e-procurement;
- delegare la gara ad una Centrale di Committenza già "attrezzata" per la gestione telematica della stessa;

**CONSIDERATO**

**che** questo Ente con delibera di Consiglio Comune ha aderito alla Centrale Unica di Committenza assieme ai Comuni di Casali del Manco Pietrafitta, Spezzano della Sila e Zumpano;

**che** nella Conferenza dei Sindaci del 2 ottobre 2018 è stato stabilito di Delegare il Comune capofila a procedere all'acquisto di una piattaforma elettronica che oltre a garantire il rispetto del dettato normativo per le procedure di competenza della CUC, possa altresì garantire il rispetto della norma per le procedure di affidamento che rimangono ai singoli Enti.

**ATTESO**

che l'istituzione, la gestione e l'utilizzo delle procedure di gara telematica deve essere regolamentato con un apposito regolamento;

che il Responsabile della CUC, al fine di uniformare la regolamentazione con tutti i Comuni aderenti alla CUC, ha predisposto una bozza di Regolamento;

che la predetta bozza è stata integrata e successivamente approvata dalla Conferenza dei Sindaci del 2 ottobre 2018;

**Attesa** la necessità di approvare pertanto il REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI E L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICA;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi dai responsabili dei settori interessati;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile;

Con voti favorevoli n.8, contrari n.0, astenuti n.2 (Consiglieri Scarcelli e De Renzo) su n. 10 consiglieri presenti, resi nei modi e forme di legge;

#### DELIBERA

**Di approvare** il "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI E L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICA" composto da 19 articoli che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale.

Di rendere con separata votazione, voti favorevoli n.8, contrari n.0, astenuti n.2 (Consiglieri Scarcelli e De Renzo) su n. 10 consiglieri presenti, resi nei modi e forme di legge il presente atto immediatamente esecutivo.-

Pareri sulla proposta di deliberazione, art. 49, D.Lgs. 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole

SERVIZIO LL/PP-URBANISTICA  
I RESPONSABILI

Data 29/03/2019

F.to Dott. Mauro GRANIERI  
F.to Ing. Francesco STELLATO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE  
F.to Dott. Mauro GRANIERI

Data 29/03/2019

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO  
F.to Antonio MUTO

IL SEGRETARIO  
F.to Caterina BELCASTRO

La pubblicazione è iniziata il 13 APR. 2019 per quindici giorni consecutivi.

Annotata sul registro delle affissioni, al n. 180

IL MESSO COMUNALE  
F.to SIDINAMBI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva, perché:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile;  
 sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo.

Data 08-04-19

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Caterina BELCASTRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 13 APR. 2019 senza che sia pervenuta richiesta di controllo.

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Caterina BELCASTRO

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Caterina BELCASTRO



**REGOLAMENTO**  
**PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO OPERATORI**  
**ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI**  
**E L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICA**

**SOMMARIO**

ART. 1 - FINALITÀ .....

ART. 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE.....

ART. 3 - STRUTTURA DELL'ALBO.....

ALBO DELLE AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI.....

ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI .....

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI .....

PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI .....

PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO AZIENDE DI FORNITORI BENI E SERVIZI .....

PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PROFESSIONISTI TECNICI .....

PER L'ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DEGLI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI .....

ART. 5 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA.....

ART. 6 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO .....

ART. 7 - VERIFICHE .....

ART. 8 - INFORMAZIONI GENERALI .....

ART. 9 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO .....

ART. 10 - CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ALBO .....

ART. 11 - PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA .....

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....

ART. 13 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, D.LGS. 231/2001 .....

ART. 14 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....

ART. 15 - GESTORE DEL SISTEMA.....

ART. 16 - NORMA DI COORDINAMENTO .....

ART. 17 - CONTROVERSIE .....

ART. 18 - PUBBLICITÀ.....

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI .....

## **Art. 1 - Finalità**

---

Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici (di seguito anche Elenco) che la CUC dei Comuni di Zumpano, Celico, Spezzano della Sila, Casali del Manco e Pietrafitta, nonché i medesimi Comuni in forma singola (di seguito, anche Amministrazione) si riservano di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

## **ART. 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE**

### **ART. 3 - STRUTTURA DELL'ALBO**

Il fornitore potrà iscriversi come azienda o come professionista

### **Art. 2 - Ambiti di applicazione**

---

L'Albo sarà utilizzato dalla CUC dei Comuni di Celico, Casali del Manco, Spezzano della Sila, Zumpano e Pietrafitta, nonché dai medesimi Comuni in forma singola nei seguenti casi:

- In base all'art. 36 del D.Lgs 50/16 per Lavori, servizi e forniture per importi sotto soglia, ove sia presente un numero sufficiente di operatori qualificati;
- Negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

È fatto salvo il ricorso alle convenzioni Consip S.p.A. ed al Mercato Elettronico della PA secondo la normativa vigente.

Qualora, per le particolarità dell'oggetto o l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l'Albo ovvero qualora si ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà dell'AMMINISTRAZIONE di ricorrere al mercato anche in via diretta e/o attraverso indagini di mercato.

## **Art. 3 - Struttura dell'albo**

---

L'Albo è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- Aziende o Cooperative esecutrici di lavori pubblici;
- Aziende o Cooperative fornitrici di beni e servizi;
- Professionisti tecnici (se si intende iscriversi come professionista per incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.) e assimilati;
- Altri professionisti (altre categorie professionali iscritte ad Albi: medici, avvocati, etc.).

Le sezioni che compongono l'Albo sono suddivise in categorie e sottocategorie, identificate per codice e descrizione, come riscontrabile all'indirizzo: <https://.....>

### *Albo delle Aziende esecutrici di Lavori Pubblici*

---

L'operatore economico che intenda iscriversi all'Albo delle Aziende esecutrici di lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

### *Albo dei Fornitori di Beni e Servizi*

---

L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo Fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi

- Capacità tecnica, documentata mediante:
  - o Indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 10 esercizi finanziari.  
*Per l'iscrizione alle sezioni degli altri ordini professionali*

---

- Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto.

I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o d'uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi

#### Divieti

- I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'Albo con le seguenti limitazioni:
- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti, consulenti o collaboratori, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'Albo.
- Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.
- Nei casi sopra indicati si procederà all'esclusione dall'Albo sia del singolo soggetto che del raggruppamento, società o consorzio di cui il soggetto è parte.
- In caso di partecipazione di RTP la stessa dovrà essere già costituita formalmente alla data di iscrizione.

L'AMMINISTRAZIONE si riserva, inoltre, di valutare l'iscrizione o di provvedere alla cancellazione dell'operatore economico dall'Albo ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, qualora, anche in contraddittorio con l'interessato, si dovesse accertare la sussistenza di una delle seguenti situazioni di fatto:

- domanda di iscrizione da parte di operatori economici che abbiano dichiarato di trovarsi nelle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, individuate dal "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza";
- imprese nelle quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o con finalità di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio o per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- imprese che risultino prive di rapporti con aziende di credito;
- intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- il verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali, mutamenti significativi del settore di attività, mutamenti repentini riguardo alle dimensioni della società o al patrimonio della società o dei soci;
- mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia o della relativa autocertificazione;
- il non aver ottenuto, laddove richiesto, l'iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.1 commi dal

fornite dal software durante la compilazione.

Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "Supporto Tecnico".

L'istanza di abilitazione verrà valutata in maniera automatica fermo restando la facoltà per l'Amministrazione di effettuali controlli e verifiche.

L'iscrizione al relativo Albo sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Albo dell'Ente.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.

L'elenco operatori economici formato dall'Amministrazione si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

#### **Art. 6 - Modalità di aggiornamento dell'albo**

---

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

A ciascun operatore sarà inviata dal sistema automatico una mail a partire dai 60g g. dalla scadenza che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadranno automaticamente dall'elenco. **L'AMMINISTRAZIONE** provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione per intervenuta decadenza.

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e sussistenza degli altri requisiti. Altresì l'operatore potrà subire, al contrario, la riduzione dell'efficacia dell'iscrizione in caso vengano a mancare i requisiti necessari.

La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'albo.

Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata.

Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'operatore economico dall'Albo Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

- Mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 6;
- Grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante, nell'esecuzione del contratto;
- Qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle acquisizioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta.

L'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla cancellazione dall'Albo qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta.

Nei casi previsti nei commi precedenti, **L'AMMINISTRAZIONE** comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. La Stazione Appaltante, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la Stazione Appaltante, fino al termine del procedimento stesso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

#### **Art. 10 - Criteri di gestione e movimentazione dell'albo**

---

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento della gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.

La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispetteranno i principi di rotazione con selezione casuale generata dal software.

Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del n° di inviti per singolo operatore economico, ed il numero di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro richiesta motivata e richiesta di accesso agli atti.

L'Albo sarà suddiviso in 3 sezioni:

- la prima definita "Sotto la soglia di € 40.000,00" a cui accederanno le imprese che possiedono i requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dalla normativa vigente, da cui l'AMMINISTRAZIONE attingerà esclusivamente per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00;
- la seconda definita "Sotto la soglia di € 150.000,00" a cui accederanno le imprese che, non in possesso dell'attestazione di qualificazione S.O.A., possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente da cui l'AMMINISTRAZIONE attingerà esclusivamente per lavori di importo pari o inferiore ad € 150.000,00;
- la terza definita "Sopra la soglia di € 150.000,00" a cui accederanno le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione S.O.A. almeno in classifica I°, da cui l'AMMINISTRAZIONE attingerà per lavori di importo superiore ad € 150.000,00.

Si precisa che i riferimenti alle categorie generali e specializzate sono indicativi per l'iscrizione alla sezione "Sotto la soglia di €. 150.000,00" mentre rimandano all'obbligo di possesso di attestazione S.O.A. per l'iscrizione alla sezione "Sopra la soglia di €. 150.000,00.

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.

condotte attraverso procedura telematica, proporre verbalizzazioni, ed informatizzare altresì la richiesta di documentazione integrativa, nonché la trasmissione delle comunicazioni ufficiali ai partecipanti.

#### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

---

Ai fini del rispetto del Regolamento Europeo UE 2016/679 "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" e del D.Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio", sulla tutela dei dati personali si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

L'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Il titolare del trattamento è il Responsabile della CUC Arch. Damiano F. Mele per gli atti riguardanti la CUC nonché:

- ..... per il Comune di Casali del Manco;
- ..... per il Comune di Spezzano Sila;
- ..... per il Comune di Celico;
- ..... per il Comune di Zumpano;
- ..... per il Comune di Pietrafitta;

Con l'iscrizione all'Albo, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

#### **Art. 13 - Responsabilità amministrativa, D.Lgs. 231/2001**

---

La cancellazione dall'Albo potrà comunque essere attivata dall'AMMINISTRAZIONE in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01 e s.m.i., anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata all'**AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 14 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

---

Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

#### **Art. 15 - Gestore del Sistema**

---

Il gestore del sistema controlla i principi di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie ed è altresì responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema e riveste il ruolo di AMMINISTRATORE del sistema ai sensi della disciplina che regola la materia.

È, inoltre, responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO OPERATORI**  
**ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI**  
**E L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICA**

**SOMMARIO**

ART. 1 - FINALITÀ .....

ART. 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE.....

ART. 3 - STRUTTURA DELL'ALBO.....

    ALBO DELLE AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI.....

    ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI .....

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI .....

    PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI .....

    PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO AZIENDE DI FORNITORI BENI E SERVIZI .....

    PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PROFESSIONISTI TECNICI .....

    PER L'ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DEGLI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI .....

ART. 5 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA.....

ART. 6 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO .....

ART. 7 - VERIFICHE .....

ART. 8 - INFORMAZIONI GENERALI .....

ART. 9 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO .....

ART. 10 - CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ALBO .....

ART. 11 - PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA .....

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....

ART. 13 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, D.LGS. 231/2001 .....

ART. 14 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....

ART. 15 - GESTORE DEL SISTEMA.....

ART. 16 - NORMA DI COORDINAMENTO .....

ART. 17 - CONTROVERSIE .....

ART. 18 - PUBBLICITÀ.....

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI .....

---

---

- Appalti & Affidamenti back office in configurazione Centrale Unica di Committenza e gestione procedure de materializzate
- Portale Appalti - modulo Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti
- Modulo Adempimenti L. 190/2012
- Modulo SIMAP
- Attività di installazione suite Eproc -
- Erogazione di n. 5 gg di attività di formazione
- Erogazione di n. 2 gg di attività per la creazione di modelli personalizzati;
- Modulo Operatori Economici
- Attività di installazione e configurazione Modulo Operatori Economici - attività a corpo
- Erogazione di n. 1 gg di attività di formazione
- Servizio di manutenzione ed assistenza primo anno
- Attività di installazione e configurazione Modulo ANAC
- Erogazione di n. 1 gg di attività di formazione;
- Servizio archiviazione in cloud computing;

Il responsabile della CUC comunica inoltre che il costo complessivo per il triennio 18/10/2018 - 17/10/2021 è pari a € 30.260,00 oltre IVA.

Il Responsabile della CUC continua proponendo una redistribuzione della spesa tra i comuni aderenti alla CUC come di seguito:

- 50 % del costo da distribuire proporzionalmente al numero degli abitanti;
- 50 % del costo da distribuire quale uguale quota per ogni Comune aderente;

Nell'allegato 4 si riporta la giusta ripartizione per ogni comune a partire dall'anno 2019.

Il Responsabile della CUC chiede all'assemblea di essere autorizzato all'acquisto della piattaforma nonché di approvare la ripartizione della spesa secondo la sua proposta.

L'assemblea all'unanimità autorizza il Responsabile della CUC a procedere con l'acquisto della fornitura. Con separata votazione all'unanimità si vota la ripartizione della spesa secondo la proposta del Responsabile della CUC che allegata alla presente come **Allegato 4)** ne fa parte integrante e sostanziale.

Riprende la parola il Presidente è sottopone ai presenti il *“Regolamento di funzionamento per l'istituzione e la gestione telematica dell'elenco operatori economici da consultare per affidamenti di lavori, beni e servizi e l'utilizzo della procedura di gara telematica”*, già anticipato in Bozza con la convocazione della Conferenza dei Sindaci.

Il Responsabile della CUC comunica che la dopo la discussione, da parte della conferenza dei Sindaci, sui contenuti del predetto Regolamento il medesimo dovrà essere approvato autonomamente da tutti i Comuni aderenti alla CUC. Il Consigliere Fernando De Luca, come già anticipato via mail propone delle correzioni/integrazioni come di seguito riportate:

#### **ART. 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE**

È fatto salvo il ricorso alle convenzioni Consip S.p.A. ed al Mercato Elettronico della PA secondo la normativa vigente.

Qualora, per le particolarità dell'oggetto o l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l'Albo ovvero qualora si ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà dell'AMMINISTRAZIONE di ricorrere al mercato anche in via diretta e/o attraverso indagini di mercato.

#### **ART. 3 - STRUTTURA DELL'ALBO**

Il fornitore potrà iscriversi come azienda o come professionista

#### **ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE, SOGGETTI AMMESSI E DIVIETI**

I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o d'uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi

#### **Divieti**

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'Albo con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti, consulenti o collaboratori, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'Albo.

Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

Nei casi sopra indicati si procederà all'esclusione dall'Albo sia del singolo soggetto che del raggruppamento, società o consorzio di cui il soggetto è parte.

In caso di partecipazione di RTP la stessa dovrà essere già costituita formalmente alla data di iscrizione.

L'AMMINISTRAZIONE si riserva, inoltre, di valutare l'iscrizione o di provvedere alla cancellazione dell'operatore economico dall'Albo ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, qualora, anche in contraddittorio con l'interessato, si dovesse accertare la sussistenza di una delle seguenti situazioni di fatto:

- domanda di iscrizione da parte di operatori economici che abbiano dichiarato di trovarsi nelle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, individuate dal "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza";
- imprese nelle quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o con finalità di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio o per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- imprese che risultino prive di rapporti con aziende di credito;
- intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- il verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali, mutamenti significativi del settore di attività, mutamenti repentini riguardo alle dimensioni della società o al patrimonio della società o dei soci;
- mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia o della relativa autocertificazione;
- il non aver ottenuto, laddove richiesto, l'iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.1 commi dal 52 al 56 della Legge n. 190/2012 e D.P.C.M. 18 Aprile 2013 (c.d. white list);
- mancata esibizione del DURC, qualora richiesta;
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

L'AMMINISTRAZIONE potrà altresì escludere dall'albo operatori economici che, a suo giudizio, eseguano o abbiano eseguito le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale

#### **ART. 6 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO**

4 comma : L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e sussistenza degli altri requisiti. Altresì l'operatore potrà subire, al contrario, la riduzione dell'efficacia dell'iscrizione in caso vengano a mancare i requisiti necessari.

ultimo comma: L'operatore economico è altresì tenuto a comunicare immediatamente all'AMMINISTRAZIONE qualsiasi variazione in ordine al venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'Albo fornitori o al verificarsi di cause ad essa ostative.

#### ART. 9 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

comma 2 ultimo punto elenco: Qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle acquisizioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta.

#### ART. 10 - CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ALBO

L'Albo sarà suddiviso in 3 sezioni :

- la prima definita "Sotto la soglia di € 40.000,00" a cui accederanno le imprese che possiedono i requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dalla normativa vigente, da cui l'AMMINISTRAZIONE attingerà esclusivamente per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00;
- la seconda definita "Sotto la soglia di € 150.000,00" a cui accederanno le imprese che, non in possesso dell'attestazione di qualificazione S.O.A., possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente da cui l'AMMINISTRAZIONE attingerà esclusivamente per lavori di importo pari o inferiore ad € 150.000,00;
- la terza definita "Sopra la soglia di € 150.000,00" a cui accederanno le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione S.O.A. almeno in classifica I°, da cui l'AMMINISTRAZIONE attingerà per lavori di importo superiore ad € 150.000,00.

Si precisa che i riferimenti alle categorie generali e specializzate sono indicativi per l'iscrizione alla sezione "Sotto la soglia di €. 150.000,00" mentre rimandano all'obbligo di possesso di attestazione S.O.A. per l'iscrizione alla sezione "Sopra la soglia di €. 150.000,00.

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.

La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispetteranno i principi di rotazione con selezione casuale generata dal software.

Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del numero di inviti per singolo operatore economico, ed il numero di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro richiesta motivata e richiesta di accesso agli atti.

L'iscrizione all'Albo non è obbligatoria ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di lavori

servizi e forniture nei seguenti casi:

- a) assenza di ditte iscritte per la categoria/sottocategoria d' interesse
- b) mancanza di categorie/sottocategorie appropriate

L'inclusione dell'Impresa o del professionista nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori servizi o forniture e l'AMMINISTRAZIONE non è assolutamente vincolata nei confronti dell'Operatore economico iscritto.

La gestione dell'Albo e la selezione degli Operatori da invitarsi sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento secondo la vigente normativa.

I meccanismi di selezione degli operatori Economici da invitarsi alle procedure saranno basati sulla valorizzazione della natura e delle qualità delle prestazioni offerte dai medesimi, sulla struttura della loro connotazione organizzativa, e su tutte le altre caratteristiche rilevanti ai fini dell'affidabilità della prestazione.

Gli Operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione.

Il ricorso all'Albo dei fornitori è escluso per gli acquisti economici e nei casi in cui le normative vigenti

impongono l'acquisto tramite mercato elettronico della P.A.

#### ART. 15 – GESTORE DEL SISTEMA

Il gestore del sistema controlla i principi di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie ed è altresì responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema e riveste il ruolo di AMMINISTRATORE del sistema ai sensi della disciplina che regola la materia.

È, inoltre, responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.

#### ART. 17 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica del presente regolamento è competente il TAR della Calabria, sez. Catanzaro.

#### ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sui Siti istituzionali dei Comuni aderenti alla CUC.

Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, abrogate, modificate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.